

think.

THE HAGUE INITIATIVE
for INTERNATIONAL CO-OPERATION

La Dichiarazione dell’Aja dei
giuristi sul conflitto israelo-
palestinese

Edizione Estesa – Traduzione Italiana

30 Novembre 2017

© 2017 *thinc*. The Hague Initiative for International Cooperation

Per le mappe utilizzate in questa pubblicazione è stato fatto ogni sforzo per rintracciare i titolari di copyright e per avere il permesso di autori ed editori, ove necessario. Se abbiamo inavvertitamente fallito in questo obiettivo, saremo lieti di correggere eventuali omissioni nelle edizioni future.

www.thinc.info

INDICE

INTRODUZIONE	1
PRINCIPI GUIDA E PROPOSIZIONI GIURIDICHE - SINTESI	3
PRINCIPI GUIDA E PROPOSIZIONI GIURIDICHE	5
Principi guida	5
Proposizioni giuridiche	7
PARTECIPANTI AL SEMINARIO DELL’AJA IL 28 E 29 GIUGNO 2017	18
ALLEGATI	19
1. La dichiarazione Balfour - 2 novembre 1917	19
2. Articolo 22 del Patto della Società delle Nazioni - 28 giugno 1919	20
3. La risoluzione di Sanremo - 25 aprile 1920	21
4. Il Mandato per la Palestina - 24 luglio 1922 (disposizioni pertinenti)	22
5. Articolo 80 della Carta delle Nazioni Unite - 26 giugno 1945	24
6. Risoluzione 242 del 22 novembre 1967 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU	25
7. Risoluzione 2334 - 23 dicembre 2016 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite	26
MAPPE	28
1. Mappa 1: Il Mandato Britannico	28
2. Mappa 2: Il Piano Di Partizione (1947)	29
3. Mappa 3: Israele Dopo L’accordo Di Armistizio Del 1949	30
4. Mappa 4: Israele Dopo La Guerra Dei Sei Giorni (10 Giugno 1967)	31
5. Mappa 5: Israele Dopo Il Trattato Di Pace Con L’egitto (1982)	32
6. Mappa 6: Gli accordi di Oslo (1993)	33
7. Mappa 7: Il Confine Municipale Di Gerusalemme (dopo La Guerra Dei Sei Giorni)	34

A PROPOSITO DI

Questo documento La versione originale de *La Dichiarazione dell'Aja dei giuristi sul conflitto israelo-palestinese (The Hague Statement of jurists on the Israel-Palestine conflict)* è stata rilasciata il 31 ottobre 2017. È disponibile sul sito www.thinc.info. Questo documento è un'estensione della versione originale, comprese le mappe e le trascrizioni di (estratti da) documenti esterni e storici.

L'INIZIATIVA DELL'AJA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'Iniziativa dell'Aja per la cooperazione internazionale (*The Hague Initiative for International Cooperation - thinc.*) è un'iniziativa per studiare le relazioni tra Israele e le nazioni allo scopo di promuovere la pace e la sicurezza internazionali, relazioni amichevoli tra le nazioni e risoluzione pacifica dei conflitti basata sui principi della giustizia e del diritto internazionale.

www.thinc.info

LA CONFERENZA INTERNAZIONALE PER LA VERITÀ, LA GIUSTIZIA E LA PACE

La Conferenza Internazionale per la Verità, la Giustizia e la Pace (*International Conference for Truth, Justice and Peace - ICTIP*) è una fondazione che mira alla pace tra Israele, i palestinesi e i loro vicini.

I promotori condividono la visione che la pace può essere raggiunta solo quando si persegue la giustizia da tutte le parti sulla base del diritto internazionale.

www.ictip.org

INTRODUZIONE

Il 23 dicembre 2016, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC – United Nations Security Council) ha adottato la Risoluzione 2334 che contiene una serie di dichiarazioni in diritto e in fatto riguardanti Israele, la *“soluzione dei due Stati”* e *“il territorio palestinese occupato dal 1967”*. In particolare il Consiglio di Sicurezza:

- faceva riferimento *“all’obbligo di Israele, la potenza occupante, di attenersi scrupolosamente agli obblighi e alle responsabilità ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, relativa alla Protezione dei Civili in Tempo di Guerra”*;
- condannava *“tutte le misure finalizzate ad alterare la composizione demografica, il carattere e lo status dei territori palestinesi occupati dal 1967, compresa Gerusalemme Est, che includevano, tra l’altro, la costruzione ed espansione di insediamenti, il trasferimento di coloni israeliani, la confisca di terre, la demolizione di case e lo spostamento di civili palestinesi, in violazione del diritto umanitario internazionali e delle relative risoluzioni”*;
- riaffermava che *“la costituzione da parte di Israele di insediamenti nel territorio palestinese occupato dal 1967, compresa Gerusalemme Est, non ha validità legale e costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale”* e richiedeva che Israele *“cessasse immediatamente e completamente ogni attività di colonizzazione”* in questi territori e *“rispettasse pienamente tutte i suoi obblighi legali a questo riguardo”*;
- negava ogni *“riconoscimento ai cambiamenti dei confini del 4 giugno 1967, anche con riguardo a Gerusalemme, se non quelli concordati dalle parti tramite negoziati”*;
- affermava che la costituzione di insediamenti da parte di Israele è *“il principale ostacolo al raggiungimento della soluzione a due Stati e una pace completa, giusta e duratura”*, sottolineando che *“la cessazione di ogni attività di colonizzazione è essenziale per salvaguardare la soluzione dei due Stati”*, e faceva appello alle parti affinché dimostrassero *“tramite la linea politica e le azioni, un impegno genuino verso la soluzione dei due Stati”*;e
- faceva appello a tutti gli Stati *“di distinguere, nei loro rapporti principali, tra il territorio dello Stato di Israele e i territori occupati dal 1967”*.

Il Consiglio di Sicurezza ha fatto espressamente riferimento al parere consultivo del 2004 della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ – International Court of Justice), sulle *“conseguenze legali della costruzione di un muro all’interno dei territori palestinesi occupati”* (il *“Parere Consultivo”*) a sostegno di queste affermazioni.

Il 28 e 29 giugno 2017, ventiquattro tra giuristi internazionali ed esperti di diritto internazionale provenienti da dodici nazioni si sono incontrati nel Palazzo della Pace a L’Aja, invitati dall’Iniziativa de L’Aja per la Cooperazione Internazionale (*The Hague Initiative for International Cooperation - thinc.*) e dalla Conferenza Internazionale per la Verità, la Giustizia e la Pace (*International Conference for Truth, Justice and Peace - ICTIP*), per discutere le implicazioni legali della Risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (il *“Meeting”*). Più in particolare, oggetto del loro esame è stata la valutazione della misura in cui la Risoluzione e il Parere Consultivo possano essere considerati risolutivi dell’annosa controversia riguardante la sovranità in questi territori, e se la dottrina in vigore e la pratica possano sostenere le conclusioni del Consiglio di Sicurezza e della Corte Internazionale di Giustizia, nel caso in cui le loro dichiarazioni non possano essere considerate risolutive per tali questioni. Nel corso del Meeting, i giuristi partecipanti e altri che hanno preso parte alla discussione hanno ricercato l’interpretazione e l’uso del diritto internazionale da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e della

Corte Internazionale di Giustizia, e hanno esaminato il ruolo che il diritto internazionale gioca, e dovrebbe giocare, per facilitare una risoluzione pacifica della controversia israelo-palestinese.

Il Meeting si è svolto sotto le Regole della Chatham House. I partecipanti hanno convenuto di rilasciare una dichiarazione da parte degli organizzatori dell'incontro che avrebbe riassunto le conversazioni e le conclusioni raggiunte (la "Dichiarazione"). Hanno stabilito che tale sunto avrebbe reso il senso del Meeting, senza vincolare alcun partecipante alla Dichiarazione.

I nominativi dei giuristi che hanno partecipato al Meeting sono elencati nell'appendice. La Dichiarazione è stata riconosciuta anche da esperti di diritto internazionale che non hanno preso parte alla discussione.

I giuristi partecipanti sollecitano fortemente una revisione delle questioni legali sollevate dal Parere Consultivo della Corte Internazionale di Giustizia e dalla Risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza. Hanno riscontrato che, per svariate ragioni, i processi che hanno portato al Parere del 2004 e alla Risoluzione 2334 sono stati carenti di una valutazione aperta, bilanciata ed accurata di tutte le questioni legali rilevanti e attinenti ai fatti. Tutto ciò ha condotto a conclusioni che non hanno tenuto conto adeguatamente della complessità giuridica, storica, politica e militare di questi territori e delle loro popolazioni. Si riassume, per esempio, nel commento della giudice Higgins nella sua opinione dissenziente, che *"il diritto, la storia e la politica della controversia Israele-Palestina è immensamente complessa ... Il contesto è solitamente importante nelle decisioni giuridiche ... io trovo la "storia" così come viene raccontata dalla Corte... non sia né equilibrata né soddisfacente"*.

E' ferma opinione dei giuristi partecipanti che una tale revisione sia necessaria in modo da raggiungere, in accordo con lo Statuto delle Nazioni Unite (la Carta dell'ONU), un accordo di pace del conflitto Israele-Palestina basato sui principi del diritto internazionale.

L'Aja, 31 ottobre 2017

Direttore A.E.L. Tucker

Segretario P.J. Hoogendoorn

PRINCIPI GUIDA E PROPOSIZIONI GIURIDICHE - SINTESI

Principi Guida

L'analisi dello *status* di Gerusalemme e dei territori acquisiti da Israele nel 1967, e qualsiasi affermazione giuridica sullo *status* di quei territori, dovrebbe essere guidata dai seguenti principi di diritto internazionale:

- Il principio di diritto internazionale della pari sovranità degli Stati richiede (a) che tutti gli Stati siano trattati in modo eguale e (b) che le norme giuridiche siano formulate ed applicate in modo eguale a tutti gli Stati e ai conflitti.
- La norma di legge richiede che sia fatta una distinzione chiara tra il diritto internazionale e la politica. Le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o del Consiglio di Sicurezza non riflettono necessariamente in modo veritiero e preciso il diritto internazionale.
- Le istituzioni delle Nazioni Unite (inclusi l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza e la Corte Internazionale di Giustizia) non hanno giurisdizione o autorità per risolvere controversie tra Stati, o tra uno Stato ed un'altra parte internazionale, senza il consenso delle parti interessate.

Proposizioni Legali

Secondo i giuristi partecipanti, nell'applicazione di tali Principi Guida e di altri principi di diritto internazionale alla controversia Israele-Palestina, c'è un'evidenza che *prima facie* valgono le seguenti proposizioni sullo *status* dei territori sopra menzionati secondo il diritto internazionale:

1. Le Linee dell'Armistizio del 1949 (a cui spesso si fa riferimento come "le linee del 1967", "i confini del 1967", "le linee del 4 giugno" o "la Linea Verde") non hanno mai raggiunto lo *status* di confini internazionali secondo il diritto internazionale. Pertanto non si dovrebbe fare riferimento ad esse, direttamente o indirettamente, come ai confini dello Stato di Israele o di un ipotetico "Stato di Palestina".
2. Ai sensi del Mandato per la Palestina, che fu istituito a seguito della decisione delle principali potenze alleate nell'aprile 1920 e approvato dalla Società delle Nazioni nel 1922, allo scopo di ricostituire "*una patria Ebraica in Palestina*", gli ebrei ottennero taluni diritti di insediarsi in Palestina, che comprendeva la Striscia di Gaza, e in quella che più tardi è divenuta nota come la "West Bank" (Cisgiordania), compresa Gerusalemme.
3. Il diritto internazionale stabilisce i confini dei nuovi Stati emersi da mandati o colonie, sulla base delle frontiere al tempo della loro indipendenza. L'applicazione di questo principio (noto come *uti possidetis juris*) al Mandato per la Palestina significa che lo Stato di Israele ha un diritto legittimo di sovranità fino ai confini del Mandato per la Palestina al maggio 1948 quando Israele divenne uno Stato indipendente, che comprendeva Gerusalemme, la Striscia di Gaza e la "West Bank".
4. Sebbene Israele, dal giugno 1967, abbia scelto volontariamente di applicare le previsioni del diritto internazionale umanitario di occupazione militare in "Cisgiordania" e nella Striscia di Gaza, non sarebbe tenuta a farlo, in quanto è lontano dal costituire elemento certo che la "Cisgiordania", compresa Gerusalemme Est, e la Striscia di Gaza si possano definire come territori "occupati" ai sensi del diritto internazionale sull'occupazione militare.
5. Poiché il diritto internazionale proibisce la discriminazione verso le persone sulla base della loro razza o etnia, è proibita l'esclusione degli ebrei dalla "West Bank", dalla Striscia di Gaza e da Gerusalemme sulla base della loro identità di ebrei.

6. Ci sono molti esempi nel mondo di territori che possono essere visti come “occupati” (secondo la definizione del diritto internazionale) e dove ha avuto luogo un movimento della popolazione, come nel caso della Turchia in Cipro del Nord, della Russia in Crimea o del Marocco nel Sahara Occidentale. Il principio della pari sovranità richiede che le politiche israeliane degli insediamenti non siano trattate diversamente da equivalenti politiche di insediamenti in altri territori asseritamente occupati.
7. Il diritto internazionale verosimilmente sostiene un diritto di autodeterminazione palestinese, ma lascia alle parti interessate la scelta delle modalità convenzionali per attuare tale diritto. Le modalità per attuare il diritto palestinese all'autodeterminazione sono quindi in definitiva una questione politica piuttosto che giuridica.
8. Gli accordi di Oslo, negoziati tra Israele e l'OLP tra il 1993 e il 2000, rimangono l'unico quadro concordato per la negoziazione dell'autodeterminazione palestinese. Le parti testimoni sono legalmente tenute ad astenersi dall'incoraggiare la violazione degli accordi di Oslo e a non adottare altre misure che possano pregiudicare i negoziati sullo *status* permanente.
9. Fino a quando – tra le altre cose - non vi sia un'entità palestinese in grado di governare in modo effettivo e indipendente il relativo territorio, la “Palestina” non soddisfa ancora i criteri di statualità ai sensi del diritto internazionale.

PRINCIPI GUIDA E PROPOSIZIONI GIURIDICHE

Principi guida

Principio Guida n. 1: Il principio di diritto internazionale della pari sovranità degli Stati richiede (a) che tutti gli Stati siano trattati in modo eguale e (b) che le regole giuridiche siano formulate ed applicate in modo eguale a tutti gli Stati e ai conflitti.

Il principio della pari sovranità degli Stati trova espressione nell'articolo 2(1) dello Statuto delle Nazioni Unite. E' stato descritto dalla Corte Internazionale di Giustizia come "*uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico internazionale*" per cui "*deve essere visto insieme al principio che ciascuno Stato possiede la sovranità sul proprio territorio e che da tale sovranità scaturisce la giurisdizione dello Stato su eventi e persone all'interno dello stesso territorio*"¹. Il rispetto della pari sovranità richiede non solo uniformità nella enunciazione delle norme ma anche uniformità nell'applicazione delle stesse.

Un certo numero di affermazioni contenute nella Risoluzione 2334 e nel Parere Consultivo circa l'applicazione del diritto internazionale alla controversia Israele-Palestina sembrano nascere da una comprensione delle norme di diritto internazionale che non concorda con la comprensione comune di tali regole in altri contesti. In particolare, le affermazioni secondo cui tutti gli insediamenti israeliani violano il diritto internazionale, "*i confini del 4 giugno 1967*" sono *di fatto* i confini di Israele e "*la soluzione dei due Stati*" è imposta dal diritto internazionale, sono affermazioni che non vengono applicate in relazione ad altri territori definiti come "occupati" secondo il diritto internazionale, ad esempio Russia/Crimea, Marocco/Sahara Occidentale, Turchia/Cipro del Nord. Israele ha il diritto ad essere trattato allo stesso modo degli altri Stati, e comunque è necessario porre la massima attenzione nel formulare nel modo più obiettivo possibile le regole e i principi di diritto internazionale, nonché applicarli in maniera uniforme, piuttosto che adottare e applicare regole e dare interpretazioni esclusivamente in relazione a Israele/Palestina.

Principio Guida n. 2: La norma di legge richiede che sia fatta una distinzione chiara tra il diritto internazionale e la politica. Le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o del Consiglio di Sicurezza non riflettono necessariamente in modo veritiero e preciso il diritto internazionale.

E' un principio fondamentale del diritto internazionale che non tutte le previsioni normative a livello internazionale abbiano carattere vincolante. Per esempio, i pareri dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o del Consiglio di Sicurezza non sono di per sé fonti del diritto internazionale e fanno prova del diritto internazionale consuetudinario nella misura in cui riflettano le consuetudini degli Stati, ovvero la convinzione degli Stati che tale pratica sia dettata dalle norme di diritto internazionale (il termine tecnico è "*opinio juris*"). Il sistema giuridico internazionale riconosce che le dichiarazioni politiche possano non essere legalmente vincolanti, e questo è uno strumento importante per i diplomatici, che possono fare dichiarazioni impegnative ma senza con ciò assumere un'obbligazione legale. Le dichiarazioni politiche, alcune delle quali vengono

¹ Immunità Giuridica dello Stato (Ger. v. It.: la Grecia interviene), Sentenza 2 febbraio 2012, paragrafo 57

chiamate “*soft law*”, includono “*previsionsi normative contenute in testi non vincolanti*”² e possono trovarsi in una vasta gamma di atti³. Benché tali dichiarazioni possano avere delle conseguenze politiche, esse sono, per la loro stessa natura, non legalmente vincolanti o eseguibili. Sebbene le dichiarazioni politiche possano esprimere nobili aspirazioni e possano, nel tempo, essere riconosciute come espressioni del diritto internazionale consuetudinario, o anche stimolare degli Stati sovrani a promulgare delle leggi o a negoziare delle convenzioni, per definizione il “*soft law*” non ha carattere vincolante per gli Stati⁴.

Molte risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’ONU e del Consiglio di Sicurezza che si riferiscono al conflitto Israele/Palestina sono un esempio di *soft law*. La Risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU ne è un buon esempio. Questa Risoluzione fu una raccomandazione non vincolante del Consiglio di Sicurezza emessa in risposta alla Guerra dei Sei Giorni arabo-israeliana del giugno 1967. Questa Risoluzione enfatizzava la necessità di avviare dei negoziati e suggeriva alle parti delle linee guida da considerare nel corso di tali negoziati. Un altro esempio è costituito dalla Risoluzione 194 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1948), cui molti fanno riferimento per sostenere che i rifugiati palestinesi abbiano il “diritto al ritorno”. Lungi dall’essere uno strumento vincolante, questa Risoluzione non è altro che una dichiarazione politica in relazione ai rifugiati del conflitto Israele-Palestina del 1947-1949.

La dichiarazione o conclusione che “la soluzione dei due Stati” sarebbe obbligatoria o necessaria per conseguire una pace giusta, duratura e completa è una dichiarazione politica, e non giuridica.

Principio Guida n. 3: Le istituzioni delle Nazioni Unite (inclusi l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza e la Corte Internazionale di Giustizia) non hanno giurisdizione o autorità per risolvere controversie tra Stati, o tra uno Stato ed un’altra parte internazionale, senza il consenso delle parti interessate.

Il diritto internazionale fornisce una serie di mezzi per raggiungere decisioni vincolanti nelle controversie legali. Innanzitutto, le parti in conflitto possono trovare una soluzione e quindi riportare tale accordo in forma legale vincolante, come ad esempio un trattato. In secondo luogo, le parti possono riferire la controversia ad una decisione giudiziaria vincolante oppure ad un arbitrato con valore legale vincolante. Nessuna delle istituzioni delle Nazioni Unite (inclusi l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza e la Corte Internazionale di Giustizia) ha la giurisdizione o l’autorità di risolvere in maniera definitiva le controversie tra Stati o tra uno Stato

² D. Shelton, Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System 292, Oxford University Press (ed. 2000)

³ A.T. Guzman, T.L. Meyer, *International Soft Law*, Journal of Legal Analysis, pag. 173, volume 2, numero 1 : Primavera 2010

⁴ Justus Reid Weiner, “The NGOs, demolition of illegal building in Jerusalem and international law”, 2005, pubblicato da Jerusalem Centre of Public Affairs (JCPA) www.jcpa.org. Per ulteriori informazioni sulla distinzione tra “*soft law*” e “*hard law*” nella referenza sopra citata di Weiner: Libro revisionato e note, *Commitment and compliance: the role of non-binding norms in the international legal system*, Dinah Shelton (ed), (2000), American Journal of International Law, Vol. 95, (2001), 709; *Judgement of the Permanent Court of International Justice in S.S. Lotus (Francia vs. Turchia)*, 1927 PCIJ (ser A) nr. 10 pag. 18; H.L.A. Hart, *Positivism and the separation of law and morals*, Harvard Law Reviews 71 (1958), 593, 606-615; Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trad. Max Knight (Berkeley, University of California Press, 1967); Ian Brownlie, *The Rights of Peoples in Modern International Law*, in James Crawford (ed.); *The Right of Peoples*, Vol. I (London, Oxford University Press, 1988).

ed una parte internazionale senza il loro consenso.

Al Consiglio di Sicurezza dell'ONU è stata affidata la responsabilità primaria, per conto degli Stati membri, del mantenimento della sicurezza e della pace a livello internazionale. Il Consiglio ha il potere, in base al Capitolo VII dello Statuto dell'ONU, di emettere risoluzioni vincolanti nei confronti di altri Stati. La Risoluzione 2334 è stata una raccomandazione del Consiglio adottata in base al Capitolo VI, non Capitolo VII dello Statuto. Non è vincolante per le parti delle controversie e gli altri Stati membri delle Nazioni Unite, se non laddove ripete obblighi che sono vincolanti in base ad altra fonte.

La Corte Internazionale di Giustizia, essendo il “principale organo giudiziario” delle Nazioni Unite, gioca un ruolo estremamente importante nel mantenimento della pace e sicurezza internazionali. In base allo Statuto dell'ONU e allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, la CIG ha due ruoli. Primo, ha la giurisdizione per risolvere controversie di natura legale che le sono sottoposte dagli Stati (“casi contenziosi”). Secondo, ha la giurisdizione per emettere Pareri Consultivi su questioni legali su richiesta degli organi delle Nazioni Unite (“giurisdizione consultiva”). Il Parere Consultivo “Il Muro” del 2004 fu reso su specifica richiesta dell'Assemblea Generale, come disposto nella Risoluzione 10/14 del 8 dicembre 2003. Il Parere Consultivo non è vincolante per gli Stati membri delle Nazioni Unite perché i Pareri Consultivi hanno natura appunto meramente consultiva.

Proposizioni giuridiche

Proposizione giuridica n. 1: Le Linee dell'Armistizio del 1949 (a cui spesso si fa riferimento come “le linee del 1967”, “i confini del 1967”, “le linee del 4 giugno” o “la Linea Verde”) non hanno mai raggiunto lo *status* di confini internazionali secondo il diritto internazionale. Pertanto non si dovrebbe fare riferimento ad esse, direttamente o indirettamente, come ai confini dello Stato di Israele o di un ipotetico “Stato di Palestina”.

Le Linee dell'Armistizio del 1949 erano le linee di confine che separavano il territorio governato da Israele dal territorio controllato dai suoi vicini (Egitto, Giordania, Libano e Siria) alla fine della guerra arabo israeliana del 1948 – 1949 (nota anche come la Guerra d'Indipendenza Israeliana). Le linee di confine armistiziali furono stabilite con quattro accordi (gli accordi armistiziali firmati tra Israele e ciascuno dei paesi confinanti) e riflettevano, anche se con variazioni minime, la posizione degli eserciti alla fine del combattimento. Gli Stati arabi insistevano che queste linee non potessero stabilire confini legalmente vincolanti. Più specificatamente, l'articolo II.2 dell'Accordo di Armistizio tra Israele e la Transgiordania, dichiara che “*nessuna disposizione nel presente accordo pregiudicherà in alcun modo i diritti, le pretese e le posizioni delle parti a proposito dell'accordo finale di pace della questione palestinese*” e l'Articolo VI.9 dice che “*(t) Le Linee di Demarcazione dell'Armistizio definite agli articoli V e VI del presente Accordo sono concordate della Parti senza pregiudizio per futuri accordi territoriali o linee di confine o pretese di altre Parti in riferimento a ciò.*”

Inoltre, riconoscere a tali linee lo *status* di confini significherebbe approvare l'aggressione armata di Stati stranieri contro il popolo israeliano e (dopo il 14 maggio 1948) l'integrità territoriale dello Stato di Israele da parte dei vicini arabi nella prima guerra arabo-israeliana (1948-1949), e di conseguenza violare il divieto posto dal diritto internazionale di acquisire territori mediante l'uso della forza. Nel corso della prima guerra arabo-israeliana, l'Egitto prese il controllo della Striscia di Gaza, mentre l'esercito giordano e quello iracheno occupavano la Giudea, la Samaria e

Gerusalemme Est (compresa la Città Vecchia). Successivamente, la Giordania annesse illegalmente la Giudea e la Samaria. Quest'annessione di fatto fu riconosciuta ufficialmente soltanto da altri tre Stati (Regno Unito, Iraq e Pakistan - quest'ultimo non riconobbe l'annessione di Gerusalemme Est) e fu rifiutata dalla Lega Araba. L'occupazione giordana e la successiva annessione della "West Bank" ("Cisgiordania") fu chiaramente in violazione del diritto internazionale, il controllo dell'area fu ottenuto con la forza in seguito ad un atto di aggressione e di conseguenza senza alcun effetto sul diritto dello Stato di Israele alla sovranità su questi territori subito dopo la sua indipendenza nel 1948 (la questione della sovranità di Israele sulla "West Bank", incluse Gerusalemme e la Striscia di Gaza, è discussa più diffusamente nel paragrafo Proposizione giuridica n. 3).

Il divieto dell'acquisizione di territori mediante l'uso della forza è legato al principio della "integrità territoriale", che a sua volta è parte del fondamento del sistema Vestfaliano (Pace di Vestfalia) ed è stato stabilito da lungo tempo nel sistema contemporaneo del diritto internazionale sull'uso delle forze armate. Il concetto di integrità territoriale è ripreso da numerose dichiarazioni dell'Assemblea Generale dell'ONU, compresa la Dichiarazione delle Relazioni Amichevoli⁵ e nella Definizione di Aggressione⁶.

Il diritto all'integrità territoriale di Israele come Stato sovrano si riflette nelle Risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza, che incoraggiavano le parti a negoziare un accordo di pace basato su *"la fine di tutte le pretese o dello stato di belligeranza e sul rispetto ed il riconoscimento della sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica di ciascuno Stato nell'area e il loro diritto a vivere in pace all'interno di confini sicuri e riconosciuti, liberi da minacce o atti di forza."*

Proposizione giuridica n. 2: Ai sensi del Mandato per la Palestina, che fu istituito a seguito della decisione delle principali potenze alleate nell'aprile 1920 e approvato dalla Società delle Nazioni nel 1922, allo scopo di ricostituire "una patria Ebraica in Palestina", gli ebrei ottennero taluni diritti di insediarsi in Palestina. che comprendeva la Striscia di Gaza, e in quella che più tardi è divenuta nota come la "West Bank" (Cisgiordania), compresa Gerusalemme.

Il sistema del Mandato fu una creazione delle Principali Potenze Alleate alla fine della Prima Guerra Mondiale il cui scopo era quello di creare un nuovo tipo di amministrazione "fiduciaria" per i territori degli imperi centrali sconfitti. Il sistema del Mandato fu definito formalmente nel Patto della Società delle Nazioni e all'inizio fu implementato per alcune Colonie Tedesche con il Trattato di Versailles nel 1919. La creazione di Mandati per i territori dell'impero Turco Ottomano fu stabilita dalle Principali Potenze Alleate nella risoluzione di San Remo nel 1920 e i singoli Mandati furono approvati dall'Assemblea della Società delle Nazioni negli anni seguenti.

Chiaramente, taluni diritti territoriali e obbligazioni furono creati e riconosciuti per mezzo dei Mandati. Mentre l'esatta natura dei diritti conferiti dal Mandato per la Palestina è stato oggetto di molte discussioni, il testo del Mandato mostra che, in relazione al territorio allora conosciuto come "Palestina", il popolo ebraico era il principale beneficiario di quei diritti. Includendo la Dichiarazione Balfour nel Preambolo del Mandato (nel quale *"il Governo di Sua Maestà vede con*

⁵ Rif. Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale dell'ONU, 24 ottobre 1970 "Dichiarazione sui Principi di Diritto internazionale su Relazioni Amichevoli e Cooperazione tra Stati in accordo con lo Statuto delle Nazioni Unite" A/ris/25/2625.

⁶ Rif. Risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea Generale dell'ONU, 14 dicembre 1974 "Definizione di aggressione" A/res/29/3314.

favore lo stabilirsi in Palestina di una patria nazionale per il popolo ebraico, e userà il massimo dello sforzo per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, è chiaramente compreso che niente sarà fatto che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina, o i diritti e lo status politico goduto dagli Ebrei in qualsiasi altro paese”), il Mandato confermò chiaramente il diritto del popolo ebraico all’autodeterminazione nel territorio allora conosciuto come Palestina.

I diritti e agli interessi riconosciuti e/o garantiti da questi atti non sono mai rinunciati o abrogati. Più precisamente, l’articolo 80 dello Statuto delle Nazioni Unite assicura che i diritti garantiti dal Mandato per la Palestina continuano, nonostante il recesso della Gran Bretagna (il Mandatario) e la sostituzione della Società delle Nazioni con le Nazioni Unite.

Proposizione giuridica n. 3: Il diritto internazionale stabilisce i confini dei nuovi Stati emersi da mandati o colonie, sulla base delle frontiere al tempo della loro indipendenza. L’applicazione di questo principio (noto come *uti possidetis juris*) al Mandato per la Palestina significa che lo Stato di Israele ha un diritto legittimo di sovranità fino ai confini del Mandato per la Palestina al maggio 1948 quando Israele divenne uno Stato indipendente, che comprendeva Gerusalemme, la Striscia di Gaza e la “West Bank”.

Il diritto internazionale contiene numerosi principi secondo cui possono stabilirsi dei confini effettivi dal punto di vista legale. Fanno parte di questi principi: il controllo effettivo, il titolo storico e i trattati. Negli ultimi anni, molte sentenze, incluse le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia sulle controversie territoriali in Asia e in Africa, e le validazioni da parte di giuristi a proposito di questioni come i confini dei nuovi Stati emergenti dalla Jugoslavia o dall’ex Unione Sovietica hanno riconosciuto che il principio più convincente per definire i confini di nuovi Stati è quello meglio conosciuto come *uti possidetis juris*. I confini dello Stato di Israele, al pari di quelli di altri Stati, sono soggetti a questo principio.

Uti possidetis juris è uno dei principi più importanti del diritto internazionale consuetudinario, voluto per assicurare stabilità, certezza e continuità nella demarcazione dei confini. Questo principio si applica per chiarire e determinare i confini di nuovi Stati emergenti, fissando la presunzione che gli Stati che scaturiscono da una decolonizzazione o da un mandato ereditino i confini amministrativi coloniali esistenti al tempo della loro indipendenza. A tutti gli effetti, il principio dello *uti possidetis juris* trasforma le linee di confine amministrative e coloniali esistenti al momento della nascita del nuovo Stato in confini nazionali. Il principio si applica allo Stato così com’è (al momento dell’indipendenza), cioè alla “foto” della situazione territoriale esistente in quel momento.

Nel 1947, la Gran Bretagna decise di porre termine alla sua amministrazione del Mandato per la Palestina e ne dette perciò comunicazione alle Nazioni Unite. Da notare che *il Mandato di per sé non fu concluso*, ma terminò soltanto l’amministrazione britannica. Applicando il principio dello *uti possidetis juris* ai confini dello Stato di Israele (il solo Stato ad emergere in Palestina dopo il recesso della Gran Bretagna), i confini amministrativi del Mandato per la Palestina del 14 maggio 1948 divennero i confini dello Stato d’Israele che nacque dalla proclamazione della sua indipendenza in quella data. Il 15 maggio 1948, la Gran Bretagna lasciò ufficialmente il Mandato per la Palestina. Il confine est del Mandato il 14 maggio 1948 era il fiume Giordano ed una linea che si estendeva a sud dal Mar Morto (dove sfocia il fiume Giordano) fino al Mar Rosso, vicino ad Aqaba. (Il Mandato originariamente includeva il territorio della Transgiordania, ma la Transgiordania fu amministrativamente separata dalla Palestina nel 1922, con l’approvazione della

Società delle Nazioni e la Gran Bretagna ne garantì la sua indipendenza nel 1946).

Generalmente, si intende che il principio dello *uti possidetis juris* operi in senso retroattivo al momento dell'indipendenza, a prescindere dai territori effettivamente controllati dal nuovo Stato. Pertanto, sebbene lo Stato di Israele, subito dopo la sua creazione, non avesse il controllo effettivo su tutta l'area precedentemente coperta dal Mandato per la Palestina, acquisì i confini del Mandato.

I confini amministrativi del Mandato per la Palestina rimasero effettivi fino alla proclamazione dello Stato di Israele il 14 maggio 1948. È importante notare che nel novembre 1947 il “Piano di Ripartizione” dell'ONU, raccomandato dalla Risoluzione 181 dell'Assemblea Generale, non divenne mai effettivo. Il suo obiettivo primario era la ripartizione del rimanente territorio israeliano (già ridotto – a seguito della separazione della Transgiordania nel 1922 – di circa il 78% dell'originario territorio del Mandato) per creare gli Stati indipendenti ebraico e arabo, che avrebbero dovuto operare insieme in un'unione economica. Il motivo principale per cui il Piano non fu mai attuato fu che gli arabi lo respinsero nella sua totalità⁷ e scelsero invece di entrare in guerra, distruggendo così ogni possibilità di cooperazione necessaria a realizzare l'unione economica e precludendo ogni successivo tentativo di far rivivere la risoluzione. A causa del rifiuto arabo e della successiva aggressione militare in violazione dello Statuto delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza, anche se richiesto dall'Assemblea Generale, non intraprese nessuna azione per attuare la risoluzione. Parimenti, la Gran Bretagna non fece alcunché per attuare la risoluzione e si rifiutò di agevolare i tentativi in tal senso della Commissione Palestinese.

Infine, si può sostenere con fermezza che nulla di ciò che è accaduto a partire dal maggio 1948 abbia modificato lo *status* giuridico di quei confini. In particolare, né gli Accordi armistiziali del 1949, né il Trattato di Pace Israele – Giordania del 1994, né la pretesa dell'OLP dal 1988 per l'esistenza dello “Stato di Palestina”, né gli Accordi di Oslo, hanno avuto valenza legale per alterare i confini dello Stato di Israele esistenti nel maggio 1948. Inoltre, l'Articolo 3.1 del Trattato di pace tra Israele e la Giordania riconosceva che “*il confine internazionale tra Israele e la Giordania è stabilito facendo riferimento alla definizione di confine ai sensi del Mandato*” il che è rilevante in quanto comporta la piena applicazione dello *uti possidetis juris*.

Proposizione giuridica n. 4: Sebbene Israele, dal giugno 1967, abbia scelto volontariamente di applicare le previsioni del diritto internazionale umanitario di occupazione militare in “Cisgiordania” e nella Striscia di Gaza, non sarebbe tenuta a farlo, in quanto è lontano dal costituire elemento certo che la “Cisgiordania”, compresa Gerusalemme Est, e la Striscia di Gaza si possano definire come territori “occupati” ai sensi del diritto internazionale dell'occupazione militare.

Dal 1967 Israele si è riferito a questi territori (ad eccezione di Gerusalemme est) come “occupati”, e (sebbene abbia costantemente negato che il diritto dell'occupazione militare si applichi *de jure*) si è volontariamente impegnata, come una questione politica, a conformarsi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario applicabili ai territori occupati, in particolare alla Quarta Convenzione di Ginevra. Vi sono, tuttavia, forti argomentazioni (sostenute da importanti giuristi internazionali) secondo cui i territori su cui Israele (ri)ottenne il controllo nel giugno 1967 non

⁷ Un documento di lavoro del segretariato dell'ONU del luglio 1949 intitolato “*Il futuro della Palestina Araba e la Questione della Partizione*” riporta che: “*Gli Arabi hanno rifiutato il piano di partizione delle Nazioni Unite cosicché ogni loro osservazione non riguardava specificatamente lo status della porzione araba della Palestina ma piuttosto rifiutava lo schema nella sua totalità.*” Documento ONU A/AC.25/W.19

rientrano affatto nella classica definizione di occupazione militare (bellica) poiché non vi erano precedenti sovranità, se non quella di Israele, su quei territori (si veda la dissertazione sul principio *uti possidetis juris* nella sezione precedente); pertanto, la Quarta Convenzione di Ginevra non è vincolante per Israele a livello giuridico.

La Giordania ha controllato illegalmente la “Cisgiordania” tra il 1949 e il 1967, avendone acquisito il controllo a seguito di un atto di aggressione illegale. La successiva presunta annessione di questo territorio non è stata sufficiente a conferirle dei diritti su questo territorio. In altre parole, la Giordania non ha avuto sovranità territoriale sulla “Cisgiordania” tra il 1948 e il 1967. Di conseguenza, quando Israele ha sconfitto le forze giordane e ripreso il controllo di questo territorio nel giugno 1967, non si è trattato di prendere il controllo del “*territorio di un’alta parte contraente*” [cioè di un altro Stato] ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra. Il professor Julius Stone, una delle maggiori autorità sulle convenzioni di Ginevra e sugli obblighi degli Stati in tempo di guerra, si è espresso in questi termini:

*“Ma la Convenzione stessa non si applica a questi territori. Perché, ai sensi dell’articolo 2, la Convenzione si applica ‘ai casi di ... occupazione del territorio di una parte contraente da parte di un’altra parte contraente’ Nella misura in cui la West Bank attualmente detenuta da Israele non appartiene a nessun altro Stato, la Convenzione non sembrerebbe affatto applicabile. Si tratta di una questione legale tecnica, piuttosto determinante.”*⁸

L’argomentazione del professor Stone vale in modo anche per la Striscia di Gaza.

La Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 cambiò il focus del diritto internazionale dell’occupazione militare, prestando maggiore attenzione ai diritti della popolazione del territorio occupato; tuttavia, non ha cambiato la stessa nozione di “occupazione”. Nonostante la posizione della Corte Internazionale di Giustizia, espressa nel Parere Consultivo del 2004, trova supporto la posizione secondo cui il diritto sull’occupazione non si applichi nei casi in cui non sia stato “estromesso” dal territorio un potere sovrano. Come ha affermato Benvenisti, “*La base su cui si fonda l’intero diritto dell’occupazione è il principio di inalienabilità della sovranità attraverso l’uso effettivo o minacciato della forza.... Dal principio di inalienabilità della sovranità su un territorio discendono i vincoli che il diritto internazionale impone all’occupante.*”⁹ Lo scopo del diritto dell’occupazione militare non è solo quello di proteggere i civili dall’esercito occupante, ma anche (e forse principalmente) di “*salvaguardare i diritti di restituzione della sovranità estromessa*”. In situazioni (come la “West Bank” e la Striscia di Gaza) in cui non vi era una “sovranità estromessa”, non si può parlare di “occupazione” ai sensi del diritto internazionale umanitario. Ed infatti, se c’era qualcuno che poteva rivendicare la sovranità, questi era Israele, sulla base del Mandato. In base all’*uti possidetis juris*, Israele, il legittimo Stato sovrano, ha semplicemente riaffermando i suoi legittimi diritti di sovranità sul suo stesso territorio.

Inoltre, vale la pena notare che, come ha affermato l’ex presidente della Corte Internazionale di Giustizia, il professor Rosalyn Higgins, “*Non vi è alcuna previsione della Carta o del diritto internazionale generale che induca a ritenere illegale un’occupazione militare in attesa di un trattato di pace*”.¹⁰ Il diritto dell’occupazione militare implica semplicemente che ogni Stato che,

⁸ Lacey, I. (ed), *International Law and the Arab-Israel Conflict—extracts from Israel and Palestine—Assault on the law of nations* by Julius Stone, second edition, with additional material and commentary updated to 2003.

⁹ Eyal Benvenisti, *The International Law of Occupation* (1993), pages 5-6. Cited by Avinoam Sharon, “Why is Israel’s Presence in the Territories still called “Occupation”?”, Jerusalem Centre for Public Affairs.

¹⁰ Rosalyn Higgins, “The Place of International Law in the Settlement of Disputes by the Security Council,” 64 *Am.J.Int’l.L.* (1970) 1-18, at 8.

a seguito di una guerra o di un conflitto, prenda il controllo del territorio confinante appartenente (o rivendicato da) un altro Stato, è tenuto ad amministrare temporaneamente quel territorio fino a quando non termini il conflitto e non venga negoziato un trattato di pace. Nel frattempo, l'“occupante” è soggetto a determinati obblighi rigorosi volti principalmente a proteggere la popolazione civile in quel territorio. Ma l'occupazione stessa non è illegale, né impone l'obbligo di ritirare tutti i cittadini della potenza occupante da quei territori.

Un altro argomento che milita contro il riconoscimento di uno stato di occupazione *de jure* in “Cisgiordania” è il fatto che esiste un trattato di pace tra Israele e Giordania. Come suggeriscono le osservazioni del professor Higgins, non può esserci occupazione militare a seguito di un trattato di pace.

Proposizione giuridica n. 5: Poiché il diritto internazionale proibisce la discriminazione verso le persone sulla base della loro razza o etnia, è proibita l'esclusione degli ebrei dalla “West Bank”, dalla Striscia di Gaza e da Gerusalemme sulla base della loro identità di ebrei.

L'affermazione contenuta nella Risoluzione 2334, secondo cui la costruzione di insediamenti da parte di Israele è “illegale”, unita all'insistenza sui “confini del giugno 1967”, sembra suggerire che una delle condizioni per la proposta della “Soluzione di due Stati” sia la rimozione degli insediamenti israeliani dai “territori occupati palestinesi”. Tutto ciò è in linea con le previsioni dello Statuto Nazionale Palestinese, e con la pretesa dell'Autorità Palestinese, che agli Ebrei non sia consentito vivere nello “Stato di Palestina”.

La pretesa che tutti gli israeliani debbano essere espulsi da Gerusalemme Est e dalla “West Bank” è una discriminazione contro gli Ebrei. Sostenere l'esclusione degli ebrei da una qualsiasi parte del mondo è illegale e viola i principi dello Statuto dell'ONU. Inoltre, l'esclusione degli ebrei da parte della “West Bank” e da Gerusalemme è contraria agli impegni degli Stati membri della Società delle Nazioni che hanno approvato il Mandato per la Palestina nel 1922.

Il diritto degli ebrei di vivere nella “West Bank” e a Gerusalemme non deriva soltanto dal Mandato, ma dal diritto delle persone di acquisire e mantenere la propria dimora sulla base del diritto internazionale umanitario che si rinviene, ad esempio, nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.

Spesso si sostiene che l'allontanamento dei “coloni” dai Territori sia giustificato perché la presenza di cittadini israeliani in questi territori sarebbe “una minaccia che rende impossibile la soluzione dei due Stati”.¹¹ E' difficile comprendere come la sola presenza di persone o imprese ebraiche all'interno dei Territori possa – di per sé – minacciare la creazione di uno Stato palestinese. Così come la presenza di arabi sul territorio israeliano non rende impossibile l'esistenza dello Stato ebraico di Israele, allo stesso modo, la presenza di ebrei nei “territori occupati” non minaccia o impedisce l'esistenza di uno Stato arabo palestinese in quei territori.

Inoltre, a parte che una tale politica violerebbe i diritti di insediamento degli ebrei in forza del Mandato per la Palestina, qualsiasi politica che direttamente o indirettamente preveda che gli ebrei vengano allontanati dalla “Palestina” è in conflitto con i principi dello Statuto dell'ONU, in particolare :

¹¹ Rif. “Statement on the publication of tenders to expand Israeli settlements in Ramot and Pisgat Ze'ev” by the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy del 8 novembre 2012 (A 497/12)

- il rispetto per i diritti umani “(...) per tutti senza distinzione di razza (...) o religione.”¹²
- la dignità e il valore dell’essere umano, con uguali diritti sia uomo che donna e di nazioni piccole o grandi;
- lo stabilimento di condizioni sotto le quali possono essere mantenuti la giustizia e il rispetto per gli impegni nascenti dai trattati o altre fonti di diritto internazionale;
- praticare la tolleranza e la convivenza in pace l’uno con l’altro come buoni vicini; e
- accettare dei principi e individuare dei metodi che garantiscano che le forze armate non siano usate, se non per il comune interesse.

Proposizione giuridica n. 6: Ci sono molti esempi nel mondo di territori che possono essere visti come “occupati” (secondo la definizione del diritto internazionale) e dove ha avuto luogo un movimento della popolazione, come nel caso della Turchia a Cipro del Nord, della Russia in Crimea o del Marocco nel Sahara Occidentale. Il principio della pari sovranità richiede che le politiche israeliane degli insediamenti non siano trattate diversamente da equivalenti politiche di insediamenti in altri territori asseritamente occupati.

Esistono molti casi di occupazioni che ricadono nel campo di applicazione della Quarta Convenzione di Ginevra. Tra questi: Timor Est, Sahara Occidentale, Cipro del Nord, Nagorno-Karabakh (Armenia / Azerbaijan), Abcasia e Crimea. La pratica israeliana degli insediamenti è stata criticata dagli organi delle Nazioni Unite come violazione dell’articolo 49(6) della Quarta Convenzione di Ginevra, mentre critiche simili non sono state mosse da nessuna parte o organo internazionali nei confronti di questi altri contesti di insediamenti, dove vi è evidenza *prima facie* di spostamenti (sponsorizzati dallo Stato) di persone verso i territori occupati.

La pretesa che lo “stabilire insediamenti” da parte di Israele sia illegale si basa interamente sull’art. 49(6) della Quarta Convenzione di Ginevra, il quale stabilisce che “*le Potenze Occupanti non deporteranno o trasferiranno parti della propria popolazione civile all’interno del territorio da loro occupato.*”¹³ Con la possibile eccezione di avamposti militari, tutti gli israeliani che si sono trasferiti in queste aree dal 1967 lo hanno fatto volontariamente – non sono stati costretti o forzati a farlo dal governo israeliano.

Etichettare come “illegali” tutti gli insediamenti a Gerusalemme Est e nella “West Bank” comporta un’errata interpretazione e una grossolana semplificazione dello spirito e della lettera dell’articolo 49(6) della Quarta convenzione di Ginevra.¹⁴ Inoltre, ciò contraddice l’articolo 6 del Mandato per la Palestina - che incoraggia gli insediamenti ebraici in tutta la Palestina - ed è totalmente inapplicabile in quanto Israele basa la propria sovranità in forza dello *uti possidetis juris*.

La comunità internazionale, sulla base dell’articolo 49(6), impone ad Israele uno standard che non è applicato negli altri casi di presunta occupazione. I giuristi aderenti hanno preso nota delle

¹² Rif. Statuto delle Nazioni Unite Articolo 1 (3) sullo Scopo delle Nazioni Unite.

¹³ Articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra

¹⁴ Si veda per esempio il Prof. James Crawford SC nella sua “Opinion on the Third Party Obligations with respect to Israeli Settlements in Palestinian Occupied Territories”, 24 gennaio 2012, disponibile su: <http://www.tuc.org.uk/sites/default/files/tucfiles/LegalOpinionIsraeliSettlements.pdf>.

osservazioni del professor Kontorovich in un articolo di recente pubblicazione¹⁵ sulle prassi degli Stati riguardanti l'occupazione:

“Da uno studio sistematico delle prassi degli Stati, emergono degli schemi chiari. Sorprendentemente, la prassi degli Stati delinea un quadro che è significativamente diverso dalla opinione comune precedente circa l'art. 49(6). Per cominciare, la migrazione di persone all'interno di territori occupati è una caratteristica quasi costante nelle occupazioni belliche prolungate. In secondo luogo, nessuna potenza occupante ha mai preso misure per scoraggiare o prevenire tali insediamenti, né ha mai espresso una *opinio juris* che suggerisse di essere tenuta a scoraggiare o prevenire tali insediamenti. In terzo luogo, e forse in modo più eclatante, in nessuna di tali situazioni la comunità internazionale o delle organizzazioni internazionali hanno mai descritto la migrazione di persone verso territori occupati come una violazione dell'art. 49(6). Anche nei rari casi in cui tali politiche sono state criticate a livello internazionale, ciò non è mai accaduto sulla base di argomentazioni giuridiche. Ciò comporta che, per aversi una violazione dell'art. 49(6), il coinvolgimento diretto dello Stato nel “trasferimento” dev'essere significativamente più intenso di quanto si pensasse in precedenza. Infine, nessun ente politico internazionale né un governo di un territorio precedentemente occupato ha mai considerato l'allontanamento di coloni civili trasferiti illegalmente come un rimedio appropriato.”

Proposizione giuridica n. 7: Il diritto internazionale verosimilmente sostiene un diritto di autodeterminazione palestinese, ma lascia alle parti interessate la scelta delle modalità convenzionali per attuare tale diritto. Le modalità per attuare il diritto palestinese all'autodeterminazione sono quindi in definitiva una questione di politica piuttosto che giuridica.

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli secondo il diritto internazionale è notoriamente complesso e incerto. Qualora una popolazione intenda ottenere la propria autodeterminazione in relazione ad un territorio di cui uno stato esistente rivendichi la sovranità, la natura dell'autonomia a cui tale popolazione ha diritto deve essere determinata mediante negoziazione con lo stato interessato. Tale autonomia può essere espressa in vari modi, come, per esempio, mediante una federazione di entità autonome - come in Svizzera o in Bosnia. Ma ciò deve essere risolto dalla popolazione che rivendica l'autodeterminazione mediante negoziazione con lo Stato da cui desiderano ottenere l'autonomia territoriale. Si tratta in buona sostanza di una questione politica: oltre a garantire che il diritto all'autodeterminazione non confligga con i legittimi diritti territoriali e politici degli Stati esistenti, il diritto internazionale non impone alcuna forma particolare di autonomia.

Nonostante lo spunto contenuto nella Risoluzione 2334 e molte risoluzioni contrarie dell'Assemblea Generale, anche se si applicasse il diritto all'autodeterminazione, ciò non comporterebbe automaticamente un diritto a stabilire uno Stato autonomo. Se ciò conduca o meno alla costituzione di uno Stato dipende da molteplici fattori.

Come si evince dalle Risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ad esempio, il diritto internazionale non consente che l'autodeterminazione di un popolo confligga con i diritti sovrani di uno Stato esistente, compresi i suoi diritti di integrità territoriale,

¹⁵ Kontorovich, Eugene, “Unsettled: A Global Study of Settlements in Occupied Territories” (7 settembre 2016). Northwestern Public Law Research Paper No. 16-20. Disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2835908> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2835908>

indipendenza politica e frontiere sicure e difendibili. In tale contesto, supponendo che i “palestinesi” siano un popolo secondo il diritto internazionale, la portata del loro diritto all’autodeterminazione dipende dalla portata delle legittime rivendicazioni di Israele alla propria sovranità territoriale. Se, in base all’*uti possidetis juris*, tutto il territorio coperto dal Mandato per la Palestina nel maggio 1948 è divenuto territorio sovrano dello Stato di Israele, allora l’autodeterminazione palestinese sarà necessariamente limitata a una forma di autonomia che non sia in conflitto con tale sovranità.

Inoltre, nel determinare la natura e la portata del diritto arabo-palestinese all’autodeterminazione, è importante notare che la comunità internazionale ha già dato ampio spazio alle aspirazioni arabe all’autodeterminazione creando lo Stato arabo della Giordania su circa il 78% del territorio dell’originario Mandato per la Palestina. Inoltre, Israele ha riconosciuto le aspirazioni degli arabi che vivono nel territorio ad ovest della valle del Giordano ad avere uno Stato proprio e, in buona fede, ha agito per determinare se gli arabi desiderino seriamente la pace con Israele, ritirando le proprie forze armate dalla Striscia di Gaza e garantendo una notevole facoltà di autogoverno nelle aree A e B della “Cisgiordania”. Tuttavia, per quanto riguarda la propria sovranità sulla “Cisgiordania”, compresa Gerusalemme est, e sulla Striscia di Gaza, Israele non ha ancora ceduto i propri diritti di sovranità su nessuna parte di tali territori. La rinuncia formale alla sovranità israeliana, se mai ci sarà, avverrà in base a negoziati bilaterali e in buona fede tra le parti.

In definitiva, le modalità per dare attuazione al diritto palestinese all’autodeterminazione devono essere stabilite attraverso negoziati tra lo Stato di Israele e il popolo arabo palestinese, a meno che le parti non decidano diversamente.

Proposizione giuridica n. 8: Gli accordi di Oslo, negoziati tra Israele e l’OLP tra il 1993 e il 2000, rimangono l’unico quadro concordato per la negoziazione dell’autodeterminazione palestinese. Le parti testimoni sono legalmente tenute ad astenersi dall’incoraggiare la violazione degli accordi di Oslo e a non adottare altre misure che possano pregiudicare i negoziati sullo *status* permanente.

Israele e l’OLP hanno scelto di negoziare i termini dell’autodeterminazione palestinese secondo i termini e le condizioni stabilite negli accordi di Oslo. Tali accordi sono in vigore e pertanto forniscono il quadro concordato entro il quale determinare l’autodeterminazione del popolo palestinese. “Gerusalemme” e gli “insediamenti” sono tra le questioni che Israele e l’OLP hanno convenuto che verranno risolte con negoziati sullo *status* permanente. Un riconoscimento “unilaterale” dello Stato palestinese verosimilmente viola gli Accordi di Oslo. Sebbene il periodo transitorio sia scaduto e non sia stato raggiunto un accordo sullo *status* finale, gli accordi di Oslo sono ancora validi e vincolanti per le parti interessate.

Le complesse intese raggiunte nell’ambito degli Accordi di Oslo, che dividono i territori in A, B e C, hanno verosimilmente portato a un regime giuridico speciale (nel senso di *lex specialis*) in relazione ai territori “post-1967”. Essendo degli atti di diritto internazionale, essi impongono una complessa matrice di diritti e doveri reciproci, limitando l’applicazione dei principi generali di diritto. Dato che Israele mantiene tutti i poteri “residui” non trasferiti all’Autorità Palestinese, è verosimile che - in attesa di raggiungere un accordo definitivo - gli Accordi di Oslo non pregiudichino le rivendicazioni di Israele alla sovranità territoriale sulla “Cisgiordania”, compresa Gerusalemme Est, e sulla Striscia di Gaza.

L’accordo interinale (1995) vieta ad entrambe le parti di avviare “qualsiasi passo che modifichi lo

status della “Cisgiordania” e della Striscia di Gaza prima della conclusione dei negoziati sullo status permanente”. Il futuro *status* di questi territori e la natura di un’entità palestinese indipendente può essere stabilito solo attraverso negoziati che riflettano un equilibrio tra i concorrenti interessi. Se le parti agiranno in buona fede, non si potrà imporre nessuna soluzione specifica a tali questioni se non con il mutuo consenso di Israele e del popolo arabo palestinese, e qualsiasi tentativo di imporre una tale soluzione sarebbe in violazione degli accordi di Oslo. Per questo motivo, le azioni dell’OLP volte a ottenere il riconoscimento della Palestina all’interno delle Nazioni Unite, basate sui cosiddetti “confini pre-1967”, sono verosimilmente in violazione degli Accordi di Oslo. I “confini pre-1967” non erano affatto dei confini: erano semplicemente – e sul punto gli arabi al tempo hanno insistito – delle linee armistiziali, da non considerare, o addirittura pregiudicare, dei futuri confini nazionali. Allo stesso modo, il riconoscimento della “Palestina” da parte dell’UE (o dei suoi Stati membri), Russia, Stati Uniti, Egitto, Giordania o Norvegia - tutti testimoni degli Accordi di Oslo – nei limiti in cui comprometta le rivendicazioni israeliane alla sovranità territoriale sulla “Cisgiordania” e sulla Striscia di Gaza, verosimilmente violerebbero gli obblighi che questi hanno assunto con gli Accordi di Oslo.

Si sostiene spesso che l’urbanizzazione di Gerusalemme o di altre parti della “Cisgiordania” costituirebbe un “passo” che *“modifichi lo status della “Cisgiordania” e della Striscia di Gaza prima della conclusione dei negoziati sullo status permanente”*. Tuttavia, ci sembra difficile sostenere che la costruzione o l’ampliamento di edifici fisici in tali territori possa cambiare lo *status* della “Cisgiordania”. La questione degli insediamenti è una questione espressamente rinviata ai negoziati sullo *status* permanente, insieme a *“Gerusalemme, rifugiati, accordi di sicurezza, frontiere, relazioni e cooperazione con altri vicini e altre questioni di interesse comune”*. finché i negoziati su tali questioni non saranno conclusi con successo, Israele mantiene pieno potere e responsabilità all’interno dell’Area C (compresa Gerusalemme). Ciò include la responsabilità per la pianificazione urbanistica ed edilizia. Come dimostrato nei negoziati di Camp David nel 2000, Israele ha ripetutamente indicato che è disposto, come parte di un accordo finale, a rinunciare al controllo su gran parte della “Cisgiordania” che include insediamenti israeliani.

Infine, è degno di nota il fatto che, dal momento che la Dichiarazione di principi (DOP) e l’Accordo Interinale fanno espresso riferimento alle Risoluzioni 242 e 338 nella, Israele e i palestinesi hanno riconosciuto che qualsiasi risultato dei negoziati dovrà rispettare i criteri stabiliti in tali risoluzioni. In particolare, hanno riconosciuto che Israele non è tenuto a ritirarsi da tutti i territori “post-1967”.

Proposizione giuridica n. 9: Fino a quando – tra le altre cose - non vi sia un’entità palestinese in grado di governare in modo effettivo e indipendente il relativo territorio, la “Palestina” non soddisfa ancora i criteri di statualità ai sensi del diritto internazionale.

Secondo il diritto internazionale, un’entità può ritenersi uno Stato solo qualora soddisfi una serie di criteri ben noti e accettati. Uno di questi criteri è l’esistenza di un’autorità governativa in grado di esercitare l’autorità su un territorio definito. In questo momento, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) - che afferma di essere *“l’unico rappresentante legittimo del popolo palestinese”* - non esercita un’autorità effettiva sui territori che sostiene costituiscano lo “Stato della Palestina”. Il fatto che molti Stati abbiano ufficialmente “riconosciuto” lo “Stato della Palestina” non significa che questo Stato esista. Il riconoscimento non è un criterio per l’esistenza di uno Stato.

Ai sensi degli Accordi di Oslo, nella “Cisgiordania” l’Autorità Palestinese ha dei diritti che si avvicinano ad una autorità indipendente solo nelle aree A, e persino in tali aree Israele mantiene la

responsabilità ultima per la sicurezza e le relazioni esterne, il potere residuo e l'autorità sugli israeliani, e nelle aree B e C Israele mantiene la responsabilità della sicurezza e delle relazioni esterne. L'Autorità Palestinese ha il diritto di dispiegare le sue forze di polizia nell'area A, ma nell'area B può farlo solo in coordinamento con Israele, e nell'area C potrebbe non dispiegare affatto le proprie forze di polizia. Nelle aree A e B, l'Autorità Palestinese ha autorità su questioni legali relative al territorio (come l'uso del suolo) ma Israele mantiene tali poteri nell'area C. Per questi motivi, l'attuale regime in "Cisgiordania", per quanto è stato attuato in base agli accordi di Oslo, può essere meglio descritto come una forma di incipiente autonomia palestinese sotto l'autorità suprema dello Stato di Israele. Il fatto che la Striscia di Gaza sia controllata da Hamas limita la capacità dell'Autorità Palestinese di governare in tale territorio.

C'è un altro motivo per cui il presunto "Stato di Palestina" non esercita e non può esercitare neanche un controllo sovrano sufficiente su un territorio, come richiesto dal diritto internazionale. Gran parte, se non la totalità, della "Cisgiordania" (compresa Gerusalemme) e della Striscia di Gaza fanno parte - sulla base di quanto esposto in precedenza - del territorio inviolabile di Israele, la cui integrità deve essere rispettata sotto la dottrina della sovranità territoriale. In altre parole, non è possibile che uno Stato venga ad esistenza sul territorio su cui un altro Stato esistente rivendichi legittimamente la propria sovranità territoriale, senza il consenso di quest'ultimo, poiché ciò intaccherebbe in modo sostanziale l'inviolabilità territoriale di quest'ultimo Stato - un diritto fondamentale riconosciuto nello Statuto delle Nazioni Unite.

PARTECIPANTI AL SEMINARIO DELL'AJA IL 28 E 29 GIUGNO 2017

- Dr. Bernie Arauz Cantón - Ex docente alla Bradford University
- Sig. Robert W. Ash - Senior Counsel, American Center for Law and Justice (ACLJ)
- Prof. Avi Bell - Professore, Facoltà di Giurisprudenza, Bar Ilan University e Università di San Diego School of Law
- Sig. Keath Blatt - Consigliere interno, la commissione per gli affari pubblici israeliana americana (AIPAC)
- Dr. Matthijs de Blois - Ricercatore, Facoltà di giurisprudenza, Università di Utrecht; Senior Fellow, The Hague Initiative for International Cooperation (*thinc.*)
- Prof. Wolfgang Bock - Professore associato, Università Justus Liebig, Giessen, Germania
- Sig. Mario Bramnick - Consigliere consultivo ispanico nazionale per il presidente Trump
- Signora Mikayla Brier-Mills - Studentessa di giurisprudenza, Bond University, Australia
- Sig. Diederik van Dijk - Senatore, Partito politico riformato olandese (SGP)
- Sig. Jorge E. Garcia Velez - Avvocato, Parigi, Francia
- Dott. Mark Goldfeder - Special Counsel for International Affairs presso l'American Center for Law and Justice, Senior Lecturer presso Emory Law School e Senior Fellow presso il Center for the Study of Law and Religion
- Sig.ra Natasha Hausdorff - barrister, direttore avvocati britannici per Israele
- Fabian B. Pascoal - Avvocato internazionale, Jakarta
- Prof. Jeremy Rabkin - Professore di diritto internazionale e costituzionale, Antonin Scalia Law School, George Mason University
- Sig.ra Yifa Segal - Direttrice, International Law Forum, Gerusalemme
- Sig. Kees van der Staaij - Membro del Parlamento olandese; Capo del Partito politico riformato olandese (SGP)
- Signora Karen Stahl-Don - Avvocato, Campagna per motivi legali, Gerusalemme
- Mr. Alan Stephens - Ex direttore della pubblicazione, Kluwer Law International; Direttore della ricerca, Clemens Nathan Research Centre, Londra; Consigliere, The Hague Initiative for International Cooperation (*thinc.*)
- Prof. Li-ann Thio - Professore di diritto internazionale, Università Nazionale di Singapore
- Andrew Tucker - Direttore fondatore, The Hague Initiative for International Cooperation (*thinc.*) And Legal Counsel, European Coalition for Israel
- Mr. Jonathan Turner - Barrister, Presidente UK Lawyers for Israel
- Dr. Cynthia Day Wallace – Avvocato e autore internazionale; ex consigliere senior del segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); Socio anziano, The Hague Initiative for International Cooperation (*thinc.*)

ALLEGATI

1. La dichiarazione Balfour - 2 novembre 1917

Foreign Office
2 novembre 1917

Egregio Lord Rothschild,

È mio piacere fornirle, in nome del governo di Sua Maestà, la seguente dichiarazione di simpatia per le aspirazioni dell'ebraismo sionista che è stata presentata, e approvata, dal governo.

“Il governo di Sua Maestà vede con favore la costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico, e si adopererà per facilitare il raggiungimento di questo scopo, essendo chiaro che nulla deve essere fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina, né i diritti e lo *status* politico degli ebrei nelle altre nazioni”.

Le sarò grato se vorrà portare questa dichiarazione a conoscenza della federazione sionista.

Con sinceri saluti
Arthur James Balfour

2. Articolo 22 del Patto della Società delle Nazioni - 28 giugno 1919

I principi seguenti si applicano alle colonie e territori che, in seguito alla guerra, hanno cessato di essere sotto la sovranità degli Stati che li governavano precedentemente e che sono abitati da popoli non ancora capaci di reggersi da sé nelle condizioni particolarmente difficili del mondo moderno. Il benessere e lo sviluppo di questi popoli formano una missione sacra di civiltà, e conviene incorporare nel presente Patto delle garanzie per il compimento di tale missione.

2. Il miglior metodo per realizzare praticamente questo principio è di affidare la tutela di questi popoli alle nazioni progredite che, in ragione delle loro risorse, della loro esperienza o della loro posizione geografica, sono meglio in grado di assumere questa responsabilità e che consentono ad accettarla: esse eserciterebbero questa tutela in qualità di Mandatarie e in nome della Società.

3. Il carattere del Mandato deve differire secondo il grado di sviluppo, la situazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche e tutte le altre circostanze analoghe.

4. Certe comunità, già appartenenti all'Impero ottomano, hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere riconosciuta provvisoriamente, a condizione che i consigli e l'aiuto di un Mandatario guidino la loro amministrazione fino al momento in cui saranno capaci di reggersi da soli. I voti di queste comunità devono esser presi innanzitutto in considerazione per la scelta del Mandatario.

5. Il grado di sviluppo in cui si trovano altri popoli, specialmente quelli dell'Africa Centrale, esige che il Mandatario vi assuma l'amministrazione del territorio a tali condizioni che, con la proibizione di abusi quali la tratta degli schiavi, il traffico delle armi e quello dell'alcole, garantiranno la libertà di coscienza e di religione, senza altre limitazioni all'infuori di quelle che può imporre il mantenimento dell'ordine pubblico e dei buoni costumi, e la proibizione di stabilire fortificazioni o basi militari o navali e di dare agli indigeni una istruzione militare, se non per la polizia o la difesa del territorio, e che assicureranno parimenti agli altri Membri della Società condizioni di uguaglianza per gli scambi e il commercio.

6. Vi sono infine territori, quali il Sud-Ovest africano e certe isole del Pacifico australe, che, a causa della debole densità della loro popolazione, della loro esigua superficie, della loro lontananza dai centri di civiltà, della loro contiguità geografica al territorio del Mandatario, o di altre circostanze, non potrebbero esser meglio amministrate che sotto le leggi del Mandatario, come parte integrante del suo territorio, con la riserva delle garanzie previste più sopra nell'interesse della popolazione indigena.

7. In ogni caso, il Mandatario deve inviare al Consiglio un rapporto annuale, concernente i territori che gli sono affidati.

8. Il grado di autorità, di ingerenza e di amministrazione che dovrà essere esercitata dal mandatario sarà in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai membri della Società.

9. Una commissione permanente sarà costituita per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'adempimento dei mandati.

3. La risoluzione di Sanremo - 25 aprile 1920

É stato concordato -

Di accettare i termini dell'articolo sui mandati come indicato di seguito con riferimento alla Palestina, fermo restando che è stato inserito nel processo verbale un impegno da parte del potere Mandatario che ciò non implicherebbe la rinuncia ai diritti finora goduti dal Comunità non ebraiche in Palestina; l'impegno a non fare riferimento alla questione del protettorato religioso francese, che era stata risolta in precedenza nel pomeriggio precedente dall'impegno assunto dal Governo francese di riconoscere che questo protettorato era giunto alla fine.

che i termini dell'articolo sui Mandati dovrebbero essere i seguenti:

Le Alte Parti contraenti convengono che la Siria e la Mesopotamia devono, a norma del quarto comma dell'articolo 22, parte I, (Patto della Società delle Nazioni), essere provvisoriamente riconosciute come Stati indipendenti, subordinatamente alla prestazione di consulenza e assistenza amministrative da parte di un Mandatario fino a quando saranno autonomi. I confini di tali Stati saranno determinati e la selezione dei Mandatari sarà effettuata dalle Principali Potenze Alleate.

Le Alte Parti contraenti convengono di affidare, in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 22, l'amministrazione della Palestina, entro i confini che possono essere determinati dalle Potenze Alleate, a un Mandatario, che sarà selezionato da dette Potenze. Il Mandatario sarà responsabile di attuare la dichiarazione originariamente fatta l'8 novembre 1917 dal governo britannico e adottata dalle altre potenze alleate, a favore dell'istituzione in Palestina di una casa nazionale per il popolo ebraico, essendo chiaramente inteso che non si dovrà fare nulla che possa ledere i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina o i diritti e lo *status* politico di cui godono gli ebrei in qualsiasi altro paese.

4. Il Mandato per la Palestina - 24 luglio 1922 (disposizioni pertinenti)

Considerando che le Principali Potenze Alleate hanno concordato, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 22 del Patto della Società delle Nazioni, di affidare un Mandato selezionato tra tali Potenze, l'amministrazione del territorio della Palestina, che in precedenza apparteneva all'Impero turco, entro i confini che possono essere fissati da loro; e

Considerando che i principali poteri alleati hanno anche convenuto che il Mandatario dovrebbe essere responsabile dell'attuazione della dichiarazione originariamente fatta il 2 novembre 1917 dal governo di Sua Maestà britannica e adottata dalle suddette Potenze, a favore dell'istituzione in Palestina di una casa nazionale per il popolo ebraico, essendo chiaramente compreso che non si dovrebbe fare nulla che possa ledere i diritti civili e religiosi delle esistenti comunità non ebraiche in Palestina o i diritti e lo *status* politico di cui godono gli ebrei in qualsiasi altro paese; e

Considerando che è stato quindi riconosciuto il legame storico tra il popolo ebraico e la Palestina e i motivi per ricostituire la propria dimora nazionale in quel paese; e considerando che i principali poteri alleati hanno scelto Sua Maestà britannica come Mandatario per la Palestina; e considerando che il Mandato per la Palestina è stato formulato nei seguenti termini e sottoposto all'approvazione del Consiglio della Lega; e considerando che Sua Maestà britannica ha accettato il Mandato per la Palestina e si è impegnato ad esercitarlo per conto della Società delle Nazioni in conformità con le seguenti disposizioni; e

Considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 8, di cui sopra, è previsto che il grado di autorità, controllo o amministrazione che deve essere esercitato dal mandatario, non essendo stato precedentemente concordato dai membri della lega, sia esplicitamente definito da il Consiglio della Società delle Nazioni;

Confermando il suddetto Mandato, definisce i termini come segue:

Articolo 1 - Il Mandatario avrà pieno potere legislativo e amministrativo, salvo che possano essere limitati dai termini di questo Mandato.

Articolo 2 - Il Mandatario sarà responsabile di porre il Paese in condizioni politiche, amministrative ed economiche tali da garantire l'istituzione della casa nazionale ebraica, come stabilito nel preambolo, e lo sviluppo di istituzioni autonome, e anche per salvaguardare i diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, indipendentemente da razza e religione.

Articolo 3 - Il Mandatario incoraggerà, per quanto consentito dalle circostanze, l'autonomia locale.

Articolo 4 - Un'agenzia ebraica competente deve essere riconosciuta come ente pubblico allo scopo di consigliare e cooperare con l'Amministrazione della Palestina in questioni economiche, sociali e di altra natura che possano influire sull'istituzione della casa nazionale ebraica e sugli interessi di la popolazione ebraica in Palestina e, sempre soggetta al controllo dell'Amministrazione, per assistere e prendere parte allo sviluppo del Paese.

L'organizzazione sionista, fintanto che la sua organizzazione e costituzione sono secondo il parere del Mandato appropriato, sarà riconosciuta come tale agenzia. Adotterà misure in consultazione con il governo di Sua Maestà britannica per garantire la cooperazione di tutti gli ebrei che sono disposti a collaborare alla creazione della casa nazionale ebraica.

Articolo 5 - Il Mandatario sarà responsabile di vedere che nessun territorio della Palestina deve essere ceduto o affittato, o in qualsiasi modo posto sotto il controllo del Governo di qualsiasi Potenza straniera.

Articolo 6 - L'Amministrazione della Palestina, pur garantendo che i diritti e la posizione di altre fasce della popolazione non siano pregiudicati, facilita l'immigrazione ebraica in condizioni adeguate e incoraggia, in collaborazione con l'agenzia ebraica, di cui all'articolo 4, vicino insediamento di ebrei, sulla terra, comprese le terre dello Stato e le terre desolate non richieste per scopi pubblici.

5. Articolo 80 della Carta delle Nazioni Unite - 26 giugno 1945

1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo Capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.

2. Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall'articolo 77.

6. Risoluzione 242 del 22 novembre 1967 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU

22 novembre 1967

Il Consiglio di sicurezza,

Esprimendo la sua continua preoccupazione per la grave situazione in Medio Oriente,

Sottolineando l'inammissibilità dell'acquisizione del territorio con la guerra e la necessità di lavorare per una pace giusta e duratura in cui tutti gli Stati della zona possano vivere in sicurezza,

Sottolineando ulteriormente che tutti gli Stati membri nella loro accettazione della Carta delle Nazioni Unite hanno assunto un impegno ad agire conformemente all'articolo 2 della Carta,

1. Afferma che l'adempimento dei principi della Carta richiede l'instaurazione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente, che dovrebbe includere l'applicazione di entrambi i seguenti principi:

(i) Ritiro delle forze armate Israeliane dai territori occupati nel recente conflitto;

(ii) Risoluzione di tutte le rivendicazioni o situazioni di belligeranza e rispetto e riconoscimento della sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica di ogni Stato nell'area e del loro diritto di vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti liberi da minacce o atti di forza;

2. Afferma ulteriormente la necessità:

(a.i.1.a) per garantire la libertà di navigazione attraverso le vie navigabili internazionali nell'area;

(a.i.1.b) per ottenere una soluzione equa del problema dei rifugiati;

(a.i.1.c) Per garantire l'inviolabilità territoriale e l'indipendenza politica di ogni Stato nell'area, attraverso misure che includano l'istituzione di zone smilitarizzate;

3. chiede al segretario generale di designare un rappresentante speciale per procedere in Medio Oriente per stabilire e mantenere contatti con gli Stati interessati al fine di promuovere un accordo e assistere gli sforzi per raggiungere una soluzione pacifica e accettata conformemente alle disposizioni e ai principi in questa risoluzione;

4. chiede al segretario generale di riferire al Consiglio di sicurezza in merito all'avanzamento degli sforzi del rappresentante speciale il più presto possibile.

7. Risoluzione 2334 - 23 dicembre 2016 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

New York, 27 dicembre 2016, Nena News – Il Consiglio di Sicurezza,

riconfermando le sue risoluzioni sull'argomento, comprese le 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003 e 1850 (2008),

guidato dalle intenzioni e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e **riaffermando, tra le altre cose, l'inammissibilità dell'acquisizione di territori con la forza,**

riconfermando l'obbligo di Israele, potenza occupante, di attenersi scrupolosamente ai suoi obblighi legali ed alle sue responsabilità in base alla Quarta Convenzione di Ginevra riguardanti la protezione dei civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949, e ricordando il parere consuntivo reso dalla Corte Internazionale di Giustizia il 9 luglio 2004,

condannando ogni misura intesa ad alterare la composizione demografica, le caratteristiche e lo status dei territori palestinesi occupati dal 1967, compresa Gerusalemme est, riguardante, tra gli altri: la costruzione ed espansione di colonie, il trasferimento di coloni israeliani, la confisca di terre, la demolizione di case e lo spostamento di civili palestinesi, in violazione del diritto umanitario internazionali e importanti risoluzioni,

esprimendo grave preoccupazione per il fatto che le continue attività di colonizzazione israeliane stanno mettendo pericolosamente in pericolo la possibilità di una soluzione dei due Stati in base ai confini del 1967,

ricordando gli obblighi in base alla Roadmap del Quartetto, appoggiata dalla sua risoluzione 1515 (2003), per il congelamento da parte di Israele di tutte le attività di colonizzazione, compresa la "crescita naturale", e lo smantellamento di tutti gli avamposti dei coloni costruiti dal marzo 2001,

ricordando anche l'obbligo, in base alla Roadmap del Quartetto, delle forze di sicurezza dell'Autorità Nazionale Palestinese di mantenere operazioni concrete intese a prendere misure contro tutti coloro che sono impegnati in azioni terroristiche e a smantellare gli strumenti terroristici, compresa la confisca di armi illegali,

condannando ogni atto di violenza contro i civili, comprese le azioni terroristiche, così come ogni atto di provocazione, incitamento e distruzione,

riprendendo la propria visione di una regione in cui due Stati democratici, Israele e Palestina, vivano uno di fianco all'altro in pace all'interno di frontiere sicure e riconosciute,

sottolineando che lo status quo non è accettabile e che passi significativi, coerenti con la transizione prevista nei precedenti accordi, sono urgentemente necessari per (i) stabilizzare la situazione e ribaltare le tendenze negative sul terreno, che stanno costantemente erodendo la soluzione dei due Stati e rafforzando una realtà dello Stato unico, e (ii) creare le condizioni di efficaci negoziati sullo status definitivo e per il progresso della soluzione dei due Stati attraverso questi negoziati e sul terreno,

1. riafferma che la costituzione da parte di Israele di colonie nel territorio palestinese occupato dal 1967, compresa Gerusalemme est, non ha validità legale e costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale e un gravissimo ostacolo per il raggiungimento

di una soluzione dei due Stati e di una pace, definitiva e complessiva;

2. insiste con la richiesta che Israele interrompa immediatamente e completamente ogni attività di colonizzazione nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme est, e che rispetti totalmente tutti i propri obblighi a questo proposito;

3. ribadisce che non riconoscerà alcuna modifica dei confini del 1967, comprese quelle riguardanti Gerusalemme, se non quelle concordate dalle parti con i negoziati;

4. sottolinea che la cessazione di ogni attività di colonizzazione da parte di Israele è indispensabile per salvaguardare la soluzione dei due Stati e invoca che vengano intrapresi immediatamente passi positivi per invertire le tendenze in senso opposto sul terreno che stanno impedendo la soluzione dei due Stati;

5. chiede a tutti gli Stati, tenendo presente il paragrafo 1 di questa risoluzione, di distinguere, nei loro contatti importanti, tra il territorio dello Stato di Israele e i territori occupati dal 1967;

6. chiede passi immediati per evitare ogni atto di violenza contro i civili, compresi atti di terrorismo, così come ogni azione di provocazione e distruzione, chiede che a questo proposito i responsabili vengano chiamati a risponderne, e invoca il rispetto degli obblighi in base al diritto internazionale per rafforzare i continui sforzi di combattere il terrorismo, anche attraverso l'attuale coordinamento per la sicurezza, e la condanna esplicita di ogni atto di terrorismo;

7. chiede ad entrambe le parti di agire sulla base del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale, e dei precedenti accordi ed obblighi, di mantenere la calma e la moderazione e di evitare azioni di provocazione, di incitamento e di retorica incendiaria, con il proposito, tra le altre cose, di attenuare l'aggravamento della situazione sul terreno, di ricostituire la fiducia, dimostrando attraverso politiche e azioni concrete un effettivo impegno a favore della soluzione dei due Stati, creando le condizioni necessarie alla promozione della pace;

8. chiede alle parti di continuare, nell'interesse della promozione della pace e della sicurezza, di esercitare sforzi congiunti per lanciare negoziati credibili sulle questioni riguardanti lo *status* finale nel processo di pace del Medio Oriente e nei tempi definiti dal Quartetto nella sua dichiarazione del 21 settembre 2010;

9. invita a questo proposito ad intensificare ed accelerare gli sforzi e il sostegno ai tentativi diplomatici internazionali e regionali che intendono raggiungere senza ulteriori ritardi una pace complessiva, giusta e definitiva in Medio Oriente sulla base delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, dei parametri di Madrid, compreso il principio di terra in cambio di pace, dell'iniziativa araba di pace e della Roadmap del Quartetto e una fine dell'occupazione israeliana iniziata nel 1967; sottolinea a questo proposito l'importanza dei continui sforzi di promuovere l'iniziativa di pace araba, della Francia per la convocazione di una conferenza di pace internazionale, i recenti tentativi del Quartetto, così come quelli dell'Egitto e della Federazione Russa;

10. conferma la propria determinazione ad appoggiare le parti attraverso i negoziati e nella messa in pratica di un accordo;


11. riafferma la propria determinazione ad esaminare mezzi e modi per garantire la completa applicazione delle sue risoluzioni a questo proposito;

12. chiede al segretario generale di informare il Consiglio ogni tre mesi sull'attuazione delle decisioni della presente risoluzione;

13. decide di seguire attivamente la questione.


MAPPE

1. Mappa 1: Il Mandato Britannico



fonte: YESHA Council

2. Mappa 2: Il Piano Di Partizione (1947)



fonte: YESHA Council

3. Mappa 3: Israele Dopo L'accordo Di Armistizio Del 1949



fonte: Jewish Virtual Library

4. Mappa 4: Israele Dopo La Guerra Dei Sei Giorni (10 Giugno 1967)



fonte: YESHA Council

5. Mappa 5: Israele Dopo Il Trattato Di Pace Con L'egitto (1982)




6. Mappa 6: Gli accordi di Oslo (1993)



fonte: YESHA Council

7. Mappa 7: Il Confine Municipale Di Gerusalemme (dopo La Guerra Dei Sei Giorni)



fonte: YESHA Council

think.

THE HAGUE INITIATIVE
for INTERNATIONAL CO-OPERATION

An initiative to study the relationship between Israel and the nations, in order to promote international peace and security, friendly relations amongst nations, and peaceful resolution of disputes based on the principles of justice and international law.
